

ACCORDO QUADRO

TRA

Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominata UNIONCAMERE), c.f. 1484460587 – p.i. 01000211001, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli

e

Federazione dell'Industria Metalmeccanica Italiana (di seguito denominata FEDERMECCANICA), c.f. 80192830588 con sede in Roma, P.le Benito Juarez n. 14, rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente accordo quadro, dal Vice Presidente Dr. Federico Visentin.

Di seguito denominate le Parti

VISTI

- la legge n° 107 del 13 Luglio 2015 in materia di alternanza scuola-lavoro;
- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che all'art. 2, comma 1, lettera e), prevede che le Camere di commercio realizzino servizi per l'Orientamento al lavoro e alle professioni, per supportare lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro, la transizione scuola-lavoro e università-lavoro, l'analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la certificazione delle competenze acquisite in contesti non-formali e informali, nonché l'incontro domanda-offerta di lavoro attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale (come il Sistema informativo Excelsior) volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego;
- il decreto n° 277 del 7 marzo 2019 ridefinisce i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della succitata legge n° 580, riservando specifico rilievo ai servizi per l'orientamento, l'alternanza scuola lavoro, la certificazione delle competenze e il placement;
- la legge n° 53 del 28 marzo 2003 che, all'art. 4, ha introdotto negli ordinamenti nazionali l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, prevedendo un ruolo diretto delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e delle Camere di commercio quali soggetti da coinvolgere per la progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in ambito lavorativo, e il relativo decreto legislativo attuativo del 15 aprile 2005, n° 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro";
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n° 40 e, in particolare, l'art. 13 contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
- il decreto legge 12 settembre 2013, n° 104, convertito con modificazione nella legge 8 novembre 2013, n° 128, con particolare riferimento all'art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro, e all'art. 8, comma 1-bis, che include le



Camere di commercio tra gli enti chiamati a favorire i percorsi di orientamento per gli studenti;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee Guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori”;
- l'art. 52 del decreto legge n°5/2012 convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali.

CONSIDERATO CHE

- le Camere di commercio gestiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n° 107/2015, il Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si iscrivono le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- le Camere di commercio, sulla base della normativa sopra richiamata, realizzano sistematicamente, nei diversi territori, attività in favore dell'alternanza scuola-lavoro, anche come soggetti della Rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 150, e concorrendo allo sviluppo delle Reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro e per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, come previsto dal sistema nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell'art. 4, commi 55-58, legge n° 92/2012 e relativo decreto legislativo attuativo n° 13/2013;
- UNIONCAMERE è l'Ente pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 580/93, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; e cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche;
- UNIONCAMERE realizza con le Camere di Commercio fin dal 1996, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Unione europea, il sistema informativo “Excelsior” per l'analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese che, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato sulle principali caratteristiche quali-quantitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali e articolato per settore economico e dimensioni d'impresa, fornendo indicazioni utili per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche attive del lavoro;
- UNIONCAMERE ha sottoscritto il 12 dicembre 2016 un Protocollo d'Intesa con il MIUR attraverso il quale è stato istituito il Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 107/2015; in base a questo Protocollo UNIONCAMERE e MIUR si sono impegnate a valorizzare il suddetto Registro come “strumento di trasparenza, di pubblicità e di programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro”, anche predisponendo “analisi sulle caratteristiche economico-produttive e sui fabbisogni occupazionali dei territori” (...);
- FEDERMECCANICA è la Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana e, perseguendo il rinnovamento della cultura d'impresa, si occupa, tra le altre cose, di promuovere la collaborazione scuola/impresa, quale strumento per agevolare la transizione delle aziende metalmeccaniche verso l'Industria 4.0;



- FEDERMECCANICA ha condotto, nel 2012 e nel 2014, indagini qualitative sulle competenze e i relativi profili professionali più richiesti dalle imprese, con riferimento ai giovani diplomati dell'istruzione tecnica;
- FEDERMECCANICA ha sottoscritto con il MIUR un Protocollo d'intesa il 12 giugno 2014, attraverso il quale le parti si impegnano, tra l'altro, alla "promozione dell'alternanza scuola-lavoro, (...) e alla sperimentazione di modelli di valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nei suddetti percorsi (...), nonché alla promozione del progetto pilota Traineeship, rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali (...)"
- FEDERMECCANICA ha realizzato, d'intesa con il MIUR e in collaborazione con INDIRE, il progetto "Traineeship", di cui all'Allegato 1 del Protocollo d'intesa MIUR-FEDERMECCANICA del 12 giugno 2014, n. 9, e ai successivi Decreti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 10.10.2014, n. 721, e del 09.02.2016 n°.0000078;
- Traineeship è un programma nazionale di alternanza scuola lavoro che ha coinvolto, nel primo anno di attuazione (A.S. 2016/2017), 50 istituti tecnici e professionali, 5.000 studenti e più di 900 aziende ospitanti;
- Traineeship è un progetto basato sulla progettazione congiunta scuola – azienda dei percorsi formativi triennali e dei criteri di valutazione delle competenze acquisite dagli studenti;
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, FEDERMECCANICA e UNIONCAMERE possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

PREMESSO CHE

- le parti attribuiscono fondamentale importanza alla ricerca e sviluppo in tema di competenze tecnico-professionali e alle abilità imprenditoriali durante tutto il percorso di istruzione, anche in ottica di crescita dell'occupabilità dei giovani e della creazione di nuove imprese;
- in linea con quanto previsto dal riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è opportuno intensificare gli sforzi per la massima qualità ed efficacia della formazione in ambito tecnico-professionale, al fine di favorire lo sviluppo di professionalità con competenze rispondenti ai fabbisogni formativi delle imprese, in particolare nel settore meccanico;
- il raccordo sinergico tra gli obiettivi della scuola, i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica e tecnologica è funzionale all'innalzamento della qualità del servizio offerto dall'istruzione tecnica e professionale;
- è necessario supportare scuole e aziende nella realizzazione di percorsi di alternanza formativa di qualità e diffondere le esperienze maggiormente significative, per il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, inserimento lavorativo e allineamento delle competenze proprie di tale metodologia didattica;
- il lavoro congiunto svolto nel triennio 2017-2019, nell'ambito del precedente Protocollo di intesa, ha portato – tra le altre cose – alla definizione di un sistema di attestazione delle competenze (livello 4 e 5 dell'EQF) che ha previsto la definizione di norme tecniche, lo sviluppo di un portale per gestire le candidature e i test e l'organizzazione di focus group territoriali di presentazione e confronto sul modello;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Articolo 1 - Finalità dell'accordo.

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di contribuire alla realizzazione e diffusione di esperienze di alternanza scuola lavoro di qualità e, più in generale, di attivare occasioni di formazione, di confronto e di condivisione sui temi di interesse per il settore metalmeccanico.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione.

L'oggetto della collaborazione tra le Parti è realizzare attività di:

- ricerca;
- formazione;
- supporto al placement;
- comunicazione;

A) – Ricerca.

Le Parti si impegnano in attività di ricerca finalizzate all'elaborazione di strumenti di supporto a scuole e aziende per l'ideazione e gestione di percorsi di alternanza di qualità.

In particolare, le Parti ritengono strategico continuare il percorso di approfondimento riguardante le competenze maggiormente richieste nel settore metalmeccanico, specialmente quelle in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e del lavoro, le relative prestazioni da eseguire da parte degli studenti nel corso delle attività di alternanza e i criteri di valutazione delle stesse.

Le attività riguarderanno:

- analisi sui fabbisogni professionali e formativi del settore metalmeccanico, per la costruzione e condivisione di mappe di competenze e nuovi profili da formare, a partire da approfondimenti mirati sui dati di ricerca già raccolti sia da UNIONCAMERE che da FEDERMECCANICA;
- standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi per il settore (es: meccanica/meccatronica; elettronica/elettrotecnica; informatica; industria 4.0);
- realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo della cosiddetta Industria 4.0;
- realizzazione e validazione di modelli di rubriche di valutazione ai fini della validazione e/o certificazione delle competenze;
- aggiornamento degli strumenti di supporto in materia di validazione e/o certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza.

B) – Formazione.

Le Parti intendono promuovere iniziative congiunte per la formazione dei docenti e dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nelle attività di alternanza, sviluppando e potenziando le competenze dei tutor per progettare/realizzare percorsi di alternanza anche a distanza o in modalità mista (presenza/distanza) che assicurino agli studenti coinvolti esperienze di crescita e di qualità.



Si mira a istituire, nello specifico, una rete di esperti e testimoni qualificati dell'alternanza che, a valle di uno specifico percorso formativo, diffondano gli strumenti e la metodologia sperimentati nell'ambito della collaborazione in oggetto.

Per il raggiungimento di questo obiettivo le Parti collaboreranno anche allo sviluppo di contenuti formativi (in forma di video) dedicati ai docenti, studenti e tutor coinvolti nei percorsi di alternanza. Una particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del modello duale, a partire dal potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori e del contratto di apprendistato, considerati dalle Parti come strumenti di maggior supporto per superare il mismatch domanda/offerta di lavoro e favorire l'ingresso di giovani preparati nelle aziende.

C) – Supporto al placement

Le Parti intendono contribuire all'incremento dell'efficacia delle politiche attive del lavoro con particolare riferimento all'orientamento, finalizzato alla riduzione del mismatch domanda/offerta di lavoro e ai processi di transizione scuola/università e lavoro, e alla qualificazione dell'offerta.

Le Parti collaboreranno per:

- incrementare la collaborazione con gli attori locali per una crescente sensibilizzazione sui temi e sugli strumenti utili alla transizione scuola-università e lavoro;
- sviluppare servizi personalizzati di messa in rete dell'offerta di competenze e di sviluppo di esperienze utili ad accrescere la conoscenza del mondo del lavoro;
- coinvolgere il sistema imprenditoriale anche attraverso eventi e interventi dedicati.

D) – Comunicazione.

Le Parti si impegnano a sviluppare opportune azioni al fine di far conoscere le esperienze maggiormente significative di alternanza scuola lavoro e di contrastare i pregiudizi ancora esistenti sul *work-based learning*.

Le attività, a titolo esemplificativo, riguarderanno:

- campagne di comunicazione;
- promozione del premio “Storie di alternanza”, il concorso video – giunto già alla terza edizione – volto a valorizzare esperienze di alternanza di qualità;
- iniziative per l'orientamento scolastico-formativo, universitario e professionale;
- eventi pubblici;
- vademecum, guide, manuali operativi ed altri strumenti a carattere informativo, formativo e promozionale.

Le Parti collaboreranno per l'individuazione degli interventi utili a migliorare le funzionalità del “Registro Nazionale per l'alternanza scuola lavoro”, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo di un sistema di qualità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato. Le Parti si impegnano, altresì, a svolgere azioni congiunte volte a favorire l'iscrizione delle imprese impegnate in percorsi di alternanza nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.

Una parte delle azioni di promozione sarà dedicata a far conoscere a studenti e famiglie le opportunità del modello duale.

Le Parti, potranno liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati scientifici e gli strumenti informativi elaborati nell'ambito della presente intesa. Le Parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Articolo 4 – Modalità di attuazione e coordinamento.

Le Parti costituiranno un comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione del presente accordo. Il comitato sarà composto da tre componenti designati da ciascuna delle Parti ed avrà il compito di predisporre un programma di lavoro annuale individuando, anche attraverso separate intese operative, modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dall'accordo. Le suddette intese operative potranno, altresì, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati, la cui partecipazione si rendesse utile per la più efficace finalizzazione delle attività.

Le risorse finanziarie, organizzative e umane per l'attuazione dell'Accordo saranno di volta in volta individuate dal comitato, sulla base delle rispettive disponibilità delle Parti.

Articolo 5 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso.

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti.

Alla fine del triennio le Parti valuteranno le attività realizzate, i risultati raggiunti e le modalità di prosecuzione nella collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui progetti in essere.

Articolo 6 – Controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Roma.

PER FEDERMECCANICA
IL VICE PRESIDENTE
Federico Visentin

data

PER UNIONCAMERE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli